

TRIBUNALE DI BARCELONA P.G.

Il presidente,

letti gli atti del procedimento di consulenza tecnica preventiva, iscritto al n.

r.g. e promosso da

Beccaria Veridiana

rappresentat e difes dall'avv. *Beccaria*

Beccaria :

nei confronti di

Beccaria Veridiana

sciogliendo la riserva;

rilevato che ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., può richiedersi, prima del giudizio, consulenza tecnica preventiva (ai fini della composizione della lite) per

l'accertamento e la relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito;

che, in tale prospettiva, l'ambito di applicazione dell'istituto deve ritenersi circoscritto ai casi in cui la consulenza preventiva sia potenzialmente idonea a comporre la lite, circostanza che, nel caso in esame, deve escludersi, in considerazione della contestazione sull'an della responsabilità da parte di tutti i resistenti, sia sotto il profilo della eccezionalità dell'evento alluvionale, produttivo del danno, sia, attraverso la contestazione, da parte di ciascuno di

essi, in ogni caso, della imputabilità, dal punto di vista eziologico, alla propria condotta, del danno stesso:

ne discende che, dalla posizione processuale delle parti, come sopra riassunta, la determinazione quantitativa del danno a seguito della chiesta consulenza preventiva, a fronte della contestazione sull'an della responsabilità, da parte di tutti i resistenti, non è suscettibile di acquisire efficacia risolutiva della controversia, che non ha come unico punto di dissenso quello relativo alla determinazione del danno, che potrebbe essere composto attraverso il mezzo di istruzione preventiva, ma si incentra anche sulla questione che ne rappresenta l'antecedente logico- giuridico, inerente la generalizzata contestazione della responsabilità nella produzione dell'evento lesivo, che relega, quindi, la CTP al perseguimento di finalità meramente esplorative e non conciliative come richiesto dal paradigma normativo dell'art. 696 bis c.p. c.:

che, in tal senso, si colloca il precedente di quest'ufficio (Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto 03 marzo 2009 - Est. Albanese), seguito, successivamente da altre pronunce di segno costante, secondo il quale " *la norma di cui all'art. 696 bis del codice procedura civile è finalizzata alla composizione della lite e presupposto per l'accertamento in parola è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica, nel senso che, in quel caso come nella fattispecie in esame, era evidente: "...che le parti non controvertano soltanto sulla misura della obbligazione... gravante sulla resistente, bensì a monte sulla effettiva sussistenza della stessa..."*;

rilevato che, pertanto, la richiesta di consulenza tecnica preventiva non appare

ammissibile;

che, tenuto conto delle ragioni della decisione, si giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di consulenza tecnica preventiva ex art.669 bis c.p.c; compensa interamente tra le parti le spese processuali.

Barcellona P.G. 16.2.2014

Il Presidente

(dr. M. Galluccio)

Depositato nella Cancelleria del Tribunale
Barcellona P.G. 17 FEB. 2014
Il Funzionario Cancellaria
Francesca Castellana